

**Civile Ord. Sez. 2 Num. 17124 Anno 2020**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE**

**Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA**

**Data pubblicazione: 13/08/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 638-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

**- ricorrente -**

**contro**

ROTIGLIANO LUCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
IRNERIO, 29, presso lo studio dell'avvocato ELENA CONTINI,  
rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA GASPARINI,  
MARIA ASSUNTA GIUSTI, CALOGERO AGOZZINO;

**- controricorrente -**

2020

601

ga

avverso la sentenza n. 171/2015 del TRIBUNALE di VARESE,  
depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 19/02/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO  
MARCHEIS.



**R.G. 638/2016**

**PREMESSO CHE**

1. Con atto di citazione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 Lucia Rotigliano proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di euro 161.025,01, emessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio regionale della Lombardia, sezione distaccata di Varese, a causa del mancato versamento di quanto dovuto per proventi del gioco del lotto in relazione alla settimana contabile del 21 agosto 2012; l'opponente asseriva di essere stata vittima di una truffa, perpetrata da un soggetto presentatosi il 16 agosto presso l'esercizio, qualificandosi come tecnico della Lottomatica, truffa che ella aveva tempestivamente denunciato presso la Guardia di finanza di Saronno.

Il Tribunale di Varese, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 171, accoglieva l'opposizione, in quanto nessun pagamento era stato effettuato per procedere alle giocate nel periodo contabile oggetto dell'ingiunzione, essendo stata l'opponente vittima di una truffa, come era emerso dagli atti di causa nonché da quelli del procedimento penale avviato in seguito alla querela dell'opponente e alle indagini svolte dalla Guardia di finanza.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Corte d'appello di Milano, con ordinanza 26 ottobre 2015, n. 4653, dichiarava l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c.

3. Contro la sentenza di primo grado ricorre per cassazione ex art. 348-*ter* c.p.c. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Resiste con controricorso Lucia Rotigliano.

**CONSIDERATO CHE**

1. Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente, che aveva l'onere, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



2, c.p.c., di depositare sia la copia autentica della sentenza di primo grado sia, per la verifica della tempestività del ricorso, dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, con la relativa comunicazione o notificazione (Cass., sez. un., n. 11850/2018), non ha provveduto al secondo adempimento.

Dato però che copia dell'ordinanza risulta comunque nella disponibilità del Collegio (essendo stata depositata dalla controricorrente, v. al riguardo Cass., sez. un., n. 10648/2017) e che il ricorso è stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (così che non occorre dimostrare la tempestività dell'impugnazione depositando la comunicazione, o la notificazione se antecedente, dell'ordinanza, v. Cass. 17020/2018), il ricorso è procedibile.

2. Sono due i motivi in cui è articolato il ricorso, tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia "violazione degli artt. 29 e 30 del d.P.R. 7 agosto 1990 n. 330, nonché dell'art. 1372 c.c., in relazione all'art. 2 del contratto di concessione di ricevitoria nonché violazione dell'art. 8 della legge 19 aprile 1990 n. 85, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c."; il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'obbligo di riversare all'Agenzia le somme relative alle giocate ricevute sorgesse soltanto con la riscossione e l'incasso delle giocate, e non a seguito dell'inserimento della giocata nel terminale e dell'emissione del relativo scontrino;

b) il secondo motivo lamenta "violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e dell'art. 2697, comma 2, c.c. nonché dell'art. 1218 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c."; il Tribunale ha erroneamente ritenuto provati, perché non specificatamente contestati dall'Agenzia, fatti - *i.e.* la truffa subita dall'opponente - a cui la stessa era rimasta totalmente estranea, fatti che in ogni caso denotano, ad avviso della ricorrente, la mancata diligenza di



Rotigliano e dunque non la esonerano dal proprio obbligo di versare il dovuto all'Agenzia.

I motivi sono infondati. Il Tribunale ha considerato anzitutto le rilevanti disposizioni del d.P.R. 303/1990 (che detta il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto) concernenti le modalità di versamento delle somme riscosse (al riguardo v. anche l'art. 29 relativo all'estratto conto settimanale dei c.d. raccoglitori) e l'art. 2 del contratto di assegnazione in concessione della ricevitoria del lotto, per il quale "nel giorno di giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana contabile precedente", in particolare valorizzando la parola *proventi* presente nel contratto e così ritenendo che Lucia Rotigliano non fosse tenuta a versare la somma ingiunta non avendo riscosso alcuna somma in relazione alle giocate in questione, indipendentemente dalla registrazione delle medesime nella contabilità tenuta da Lottomatica. L'interpretazione dell'atto di concessione spetta al giudice di merito e d'altro canto la lettura del Tribunale trova conferma nel d.P.R. 303/1990, ove l'art. 24 è rubricato modalità di versamento delle somme "riscosse", così che il denunciato vizio non sussiste.

Nel caso in esame la ricorrente non ha incassato somme, non essendo stato corrisposto alcun prezzo per le "false" giocate. Il fatto - ha affermato il Tribunale - è stato provato, il che supera la contestazione della ricorrente (oggetto del secondo motivo) che non avrebbe potuto contestarlo, trattandosi di fatto ad essa estraneo. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento della prova del fatto - e l'attività è propria del giudice di merito e, se motivata, non può essere sindacata da questa Corte di legittimità - sulla denuncia-querela presentata da Rotigliano, che è elemento valutabile dal giudice (sulla querela v. la sentenza del Consiglio di Stato n.



2490/2014, emessa tra le stesse parti nel giudizio di impugnazione dell'atto di revoca della concessione di ricevitoria, secondo cui "a fronte di una denuncia-querela, secondo la quale le giocate sono state effettuate in via fittizia senza versamento di denaro da parte di ignoto, nel tentativo di lucrare eventuali vincite, e quindi senza alcun incasso da parte della titolare della ricevitoria, e sinché non sia dimostrata la falsità della denuncia-querela, non può [essere] inverata la fattispecie dell'omesso versamento dei proventi delle vincite"), sulle indagini della Guardia di finanza che hanno portato al procedimento penale in cui l'opponente è stata sentita quale persona informata dei fatti, sulle prove raccolte nel processo in esame, ed in particolare sulla testimonianza della signora Parashiva. Quanto al profilo della mancata diligenza di Rotigliano (sollevato dall'ultima parte del secondo motivo), il Tribunale ha precisato che è estraneo alla fattispecie in esame, attenendo questa unicamente alla debenza di somme relative a giocate che, è provato, non sono state pagate e in relazione alle quali "non risulta che sia stata pagata alcuna vincita".

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.



Sussistono, ex art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 febbraio 2020.

Il Presidente  
(Pasquale D'Ascola)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquale D'Ascola', written in a cursive style.